REGOLAMENTO (CEE) N. 1103/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1979

che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/79 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pesche, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che la commercializzazione delle pesche raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di maggio al mese di ottobre ; che i quantitativi minimi raccolti durante il mese d'ottobre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi ; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dall'11 giugno e fino al 30 settembre ;

considerando che, in virtù dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione dei singoli Stati membri, media che viene maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto sostenute per spedire i prodotti comunitari dalle zone di produzione ai centri di consumo della Comunità ; che occorre inoltre prendere in considerazione l'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento ; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttazioni normali constatate su tale mercato ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio (3) è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle pesche (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio :

— giugno (dall'11 al 20) :	54,92
(dal 21 al 30) :	49,99
— luglio :	47,74
— agosto e settembre :	45,12

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.